

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 1950

(58ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei Monopoli di Stato » (N. 998):

TAFURI, *relatore* Pag. 487, 488
UBERTI 488

« Proroga della esenzione temporanea dalla imposta di ricchezza mobile a favore delle navi, già ammesse a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra » (N. 974) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 489
OTTANI, *relatore* 489

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cerruti, Giacometti, Mancinelli, Mott, Ottani,

Paratore, Pellegrini, Pontremoli, Reale Vito Ruggeri, Tafuri, Valmarana, Zaccardi, Zoli Zotta.

È presente altresì l'onorevole Casardi, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

VALMARANA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei Monopoli di Stato » (N. 998).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei Monopoli di Stato ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Dobbiamo innanzitutto osservare che nel campo dei tecnici del personale dei Monopoli di Stato, non essendovi personale di gruppo B, si verificava di conseguenza lo squilibrio che i periti industriali ed agrari che lavoravano alle dipendenze della amministrazione dei Monopoli erano trattati alla stessa stregua del personale del gruppo C. Questo inconveniente fu risolto con il decreto legislativo 22 aprile 1948, con il quale si creò il gruppo B, destinato ad inquadrare quelli che facevano parte del personale tecnico. È avvenuto però che in questo decreto è stato stabilito che per le promozioni non valeva il servizio prestato precedentemente nel gruppo C. Questo fatto ha dato luogo a vari inconvenienti:

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

58ª RIUNIONE (25 maggio 1950)

in primo luogo, questa norma è in contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'avanzamento e, in secondo luogo, si è verificato che il personale dei gradi XI e X del gruppo C, che doveva avere la promozione rispettivamente al grado X e IX dello stesso gruppo, passando dal gruppo C al gruppo B, ha perso il diritto all'avanzamento di grado e deve maturare la nuova anzianità. Tale personale, che dovrebbe essere inquadrato nei corrispondenti gradi del ruolo dei periti di gruppo B, non intende perciò farvi passaggio. Evidentemente questo è un *lapsus* in cui si è incorso nella formulazione del decreto legislativo 22 aprile 1948, che, come ho detto è anche contrario alla norma di carattere generale sull'avanzamento. Per ovviare a questa situazione l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, è stato così formulato dal Ministro delle finanze:

« Per l'avanzamento al grado superiore del personale inquadrato come ai precedenti terzo e quarto comma, ai fini del raggiungimento dei termini prescritti per le singole promozioni non si valuta il servizio prestato nei ruoli di provenienza, salvo quanto disposto dall'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dall'articolo 9 del decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, per l'avanzamento ai gradi IX e X rispettivamente ».

Questa disposizione significa che il servizio prestato in altri gruppi viene computato per intero se il personale proviene dal gruppo A e per due terzi se proviene dal gruppo C. Ora penso che questa sia una cosa più che giusta perchè si dà a questi funzionari, che hanno già tanti anni di servizio, un riconoscimento logico del servizio da loro prestato, in quanto non è ammissibile che passando di gruppo perdano i diritti già acquisiti. Propongo, pertanto l'approvazione di questo disegno di legge che sana la ingiusta situazione venutasi a creare per i dipendenti di grado X e XI del ruolo tecnico dell'amministrazione dei Monopoli.

UBERTI. Vorrei domandare se ci sono altre categorie di personale in queste condizioni, per non costituire sperequazioni di trattamento.

TAFURI, *relatore*. Faccio rilevare che con questo disegno di legge non si fa altro che

riportarsi alla legge fondamentale per gli impiegati dello Stato, di cui soltanto per l'amministrazione dei monopoli non ne era prevista l'applicazione. Infatti nella seconda parte del comma modificato si dice: « salvo quanto disposto dall'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, ecc. » cioè salvo quanto disposto dalla legge fondamentale sullo stato giuridico del personale.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, recante variazioni all'organico del personale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, è così modificato:

« Per l'avanzamento al grado superiore del personale inquadrato come ai precedenti terzo e quarto comma, ai fini del raggiungimento dei termini prescritti per le singole promozioni non si valuta il servizio prestato nei ruoli di provenienza, salvo quanto disposto dall'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dall'articolo 9 del decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, per l'avanzamento ai gradi IX e X rispettivamente.

« La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi, già ammesse a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra » (N. 974) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi, già ammesse a fruirne in forza di leggi speciali, che

siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ottani.

OTTANI, *relatore*. Esistono alcune leggi speciali che hanno accordato alle navi mercantili, alle draghe e ai rimorchiatori pontati, costruiti nei cantieri italiani, il beneficio della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per i primi cinque anni dalla data di entrata nell'effettivo esercizio. Beneficio analogo era stato concesso anche per determinati opifici di nuova costruzione. Ora è avvenuto che a causa delle operazioni belliche svariati opifici e molte navi sono rimaste inutilizzati per alcuni anni. Quanto agli opifici è già intervenuto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 79, che ha dichiarato non essere computabile, nella determinazione del periodo di esenzione, il tempo durante il quale questi opifici sono rimasti completamente inattivi. Invece, relativamente alle navi non si era ancora provveduto a compiere questo che è un atto di giustizia e di perequazione. A tale omissione ha voluto provvedere il Governo con questo disegno di legge, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Ora, il motivo, diremo così, legale per il quale il provvedimento sembra doversi accogliere è questo, che lo stato di guerra, che ha reso inutilizzabili, le navi, deve essere considerato come una causa di sospensione, non di interruzione, cioè il periodo precedente si computa ed a questo poi dovrà aggiungersi il periodo ancora residuale per poter completare il periodo quinquennale di esenzione. Le navi mercantili, le draghe e i rimorchiatori pontati, che durante la guerra non hanno potuto essere utilizzati, dovranno non solo non essere colpiti dall'imposta di ricchezza mobile, ma dovranno essere esentati dal suo pagamento per un periodo uguale a quello della inattività.

PRESIDENTE. Evidentemente se erano inattivi erano immobili e quindi non poteva essere applicata l'imposta di ricchezza mobile.

OTTANI, *relatore*. Da parte mia credo di poter dire alla Commissione che il progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, merita anche l'approvazione del Senato. Si tratta, in sostanza, di equiparare le navi alle condizioni fatte agli opifici.

È evidente però che di fronte all'ufficio delle imposte dovranno documentare l'inizio e il termine del periodo di inattività.

PRESIDENTE. Mi sembra che, se nessun altro collega fa delle osservazioni, possiamo approvare questo disegno di legge con la raccomandazione che esso risponda proprio a ragioni di equità e di perequazione, e con la raccomandazione che siano fatti accertamenti rigorosi in modo che non si abbiano a verificare frodi per lo Stato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il tempo durante il quale le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe e i rimorchiatori pontati, già ammessi a godere della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile in forza di leggi speciali, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non è computato nella determinazione del periodo di esenzione.

(È approvato).

Art. 2.

Per beneficiare dell'agevolazione stabilita dall'articolo precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste dall'articolo stesso, debbono presentare domanda all'ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, indicando e documentando il periodo di inattività del natante e la causa da cui questa è derivata.

Il termine previsto nel precedente comma decorre dalla data in cui i natanti sono stati rimessi in attività qualora tale data sia successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,20.